



## CITTA' DI ALBENGA

### ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **16**

SEDUTA DEL **29.04.2016**

#### MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario del Comune Dott. Emanuele SCARDIGNO.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

	PRESENTE		PRESENTE		
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	NUCERA Massimiliano	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PAPALIA Francesco	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PASSINO Alberto	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PERRONE Ginetta	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PICASSO Emanuela	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PLUMERI Liliane	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	PORRO Cristina	SI
8)	MUNI' Vincenzo	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, GHIGLIONE Tullio, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

Fermo restando il dibattito generale sviluppatosi intorno all'argomento e riportato nel verbale della precedente deliberazione consiliare n. 15, si dà atto che, con specifico riferimento all'argomento iscritto al punto 6 del nuovo ordine del giorno della seduta odierna (Modifica del Regolamento per la gestione TASI), sono state rese le seguenti dichiarazioni di voto:

GUARNIERI per il gruppo consiliare INDIPENDENTE DI COALIZIONE CENTRO DESTRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contraria.

NUCERA per il gruppo consiliare CIVICA INGAUNIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Ricordo solo al capogruppo del partito Democratico che la TASI è stata istituita nel 2014. Contraria.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

PASSINO per gruppo consiliare TALEA DI ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Ricordo alla Consigliera Porro che evidentemente prima del 2014 abbiamo vissuto tutti nel mondo delle favole, non c'erano tasse e tributi. Non me lo ricordo perché sono troppo giovane. Favorevole.

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PRESO ATTO** del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 15 in data odierna;

**VISTO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota"*

*massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**DATO ATTO** che il Decreto Ministeriale del 01 marzo 2016 ha prorogato il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 16.05.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), che dispone:

- all'art.1 comma 10 la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- all'art.1 comma 14 lett. a e d) l'esenzione dell'abitazione principale dall'IMU e dalla TASI, ad eccezione tuttavia delle categorie di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), comprese le abitazioni degli inquilini, per la quota di loro spettanza. Resta invece dovuta in quest'ultima ipotesi la quota del possessore. Nelle altre ipotesi, ad esempio alloggio affittato per finalità diverse, la TASI è dovuta da entrambi;

**VISTI** gli artt. 3 e seguenti del vigente regolamento comunale per la gestione del tributi sui servizi indivisibili (TASI);

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo sui servizi indivisibili (TASI), l'imposta municipale unica (IMU), alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n.267/2000;

**ACQUISITI** i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16  
Astenuiti: n.==  
Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 10  
Voti contrari alla proposta: n. 6  
(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

## DELIBERA

1) **DI APPORTARE** al vigente regolamento per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) le seguenti modifiche:

- l'art. 3 recante "Presupposto" è così modificato:

### ART.3

#### PRESUPPOSTO

Testo in vigore	Nuovo testo
1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,	1. La TASI è dovuta per il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e

<p>comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della TASI si considerano edificabili anche le aree possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.</p>	<p><b>dell'abitazione principale, come definiti dall'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nella categorie catastali A/1,A/8 e A/9.</b></p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della TASI si considerano edificabili anche le aree possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.</p>
---	---

- l'art. 5 recante "Base imponibile" è così integrato:

### ART. 5

#### BASE IMPONIBILE

Testo in vigore	Nuovo testo
<p>1.La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p>	<p>1.La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;</p>
<p>2.Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dello articolo 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dello articolo 5 del</p>	<p>2.Per le aree edificabili su cui persiste l'attività agricola ai sensi dello articolo 2135 del codice civile la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile, così come stabilito dal comma 5 dello articolo 5 del</p>

D.Lgs.n.504/92.

3. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico ;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'IMU e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati, caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), che costituiscono pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone. La riduzione opera a far data dalla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità ovvero dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva. La cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità deve essere comunicata all'ente entro trenta giorni dal ripristino dell'agibilità o dell'inabitabilità. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).

D.Lgs.n.504/92.

3. La base imponibile è ridotta del 50%:

**a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;**

b) per i fabbricati di interesse storico o artistico ;

c) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili ai fini dell'IMU e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati, caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), che costituiscono

	<p>pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone. La riduzione opera a far data dalla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità ovvero dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva. La cessazione dell'inagibilità o dell'inabitabilità deve essere comunicata all'ente entro trenta giorni dal ripristino dell'agibilità o dell'inabitabilità. La riduzione di cui alla presente lettera non è cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a).</p>
--	---

2) di dare atto che per effetto della presente deliberazione il testo del regolamento comunale per l'applicazione della TASI è quello contenuto nell'"ALLEGATO 1".

\*\*\*\*\*

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. 16  
 Astenuti: n.==  
 Votanti: n. 16

Voti favorevoli alla proposta: n. 10  
 Voti contrari alla proposta: n. 6

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



# COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL  
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Modifica al regolamento per la gestione del tributo per  
i servizi indivisibili (TASI).

## PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla  
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)



Addì 26 APR 2016

## PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come  
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012  
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale  
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-  
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE DI AREA  
(Dott. Massimo SALVATICO)



Addì 26 APR 2016




Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **16** in data **29.04.2016**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE  
(Alberto PASSINO)



IL VICE SEGRETARIO  
(Dott. Emanuele SCARDIGNO)

<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>836</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;"><u>- 3 MAG 2016</u></p> <p>Albenga, <u>- 3 MAG 2016</u></p> <p> IL SEGRETARIO GENERALE</p>	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____, non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: right;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
---	---